

**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
MURIALDO ODERZO**

Viale S. Brandolini n. 6 – Oderzo 31046 (TV)
www.apsmurialdooderzo.com
C.F. 94157730261

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno **17 dicembre 2022 alle ore 14.00** presso la “Sala Torre” all'interno dell'Istituto Brandolini Rota in viale S. Brandolini n. 6 a Oderzo si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci della A.P.S. MURIALDO ODERZO per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifica e approvazione dello statuto;

Viene fatto sottoscrivere il foglio presenze che verrà conservato negli atti dell'Associazione;

Assume la presidenza a norma del presente statuto il Presidente Stefano Giacomini il quale consta e fa constare che:

- l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata come previsto dallo statuto vigente;
- tutti i presenti sono in regola con il pagamento della quota annuale;

Pertanto il Presidente dichiara l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare secondo quanto previsto dallo statuto vigente, inoltre chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale la segretaria Irene Gaviglio.

Il Presidente propone di adottare la modalità di voto palese per alzata di mano, l'assemblea all'unanimità approva.

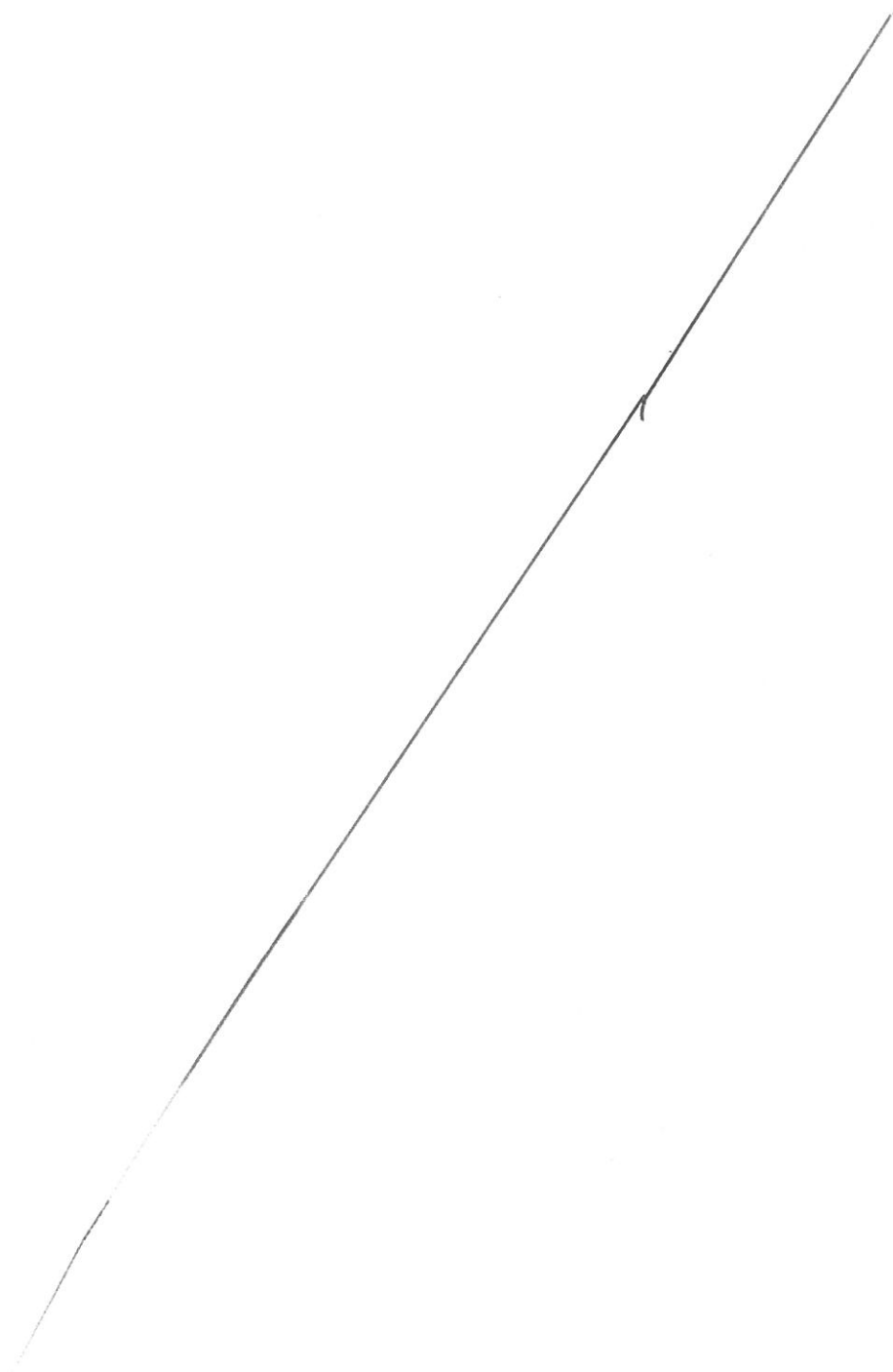
Modifica e approvazione dello statuto

Il Presidente passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno illustra ai presenti le motivazioni che portano qui oggi ad una modifica statutaria. In particolare legge ai presenti una mail ricevuta in data 05 novembre 2022 dall'Ufficio Regionale del R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) che riporta:

“Gentile Presidente A.P.S. MURIALDO ODERZO,

L'ufficio scrivente ha concluso la verifica circa la sussistenza dei requisiti ai fini del consolidamento dell'iscrizione al Registro delle associazioni trasigrate.

L'esito istruttorio concernente la documentazione depositata a suo tempo da codesta associazione nella piattaforma informatica regionale, ha determinato un disallineamento dello Statuto dalle norme del codice del Terzo Settore relativamente all'art. 9 in merito al Diritto di voto ai soci minorenni: l'esplicita previsione di soci minorenni senza diritto di voto o di ammissione a socio di chiunque condivida le finalità associative, salvo poi riservare il diritto di voto solo ai soci maggiorenni, violano i principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati, richiamati all'art. 25 comma 2 del D. Lgs. 117/2017; di conseguenza il diritto di voto per i minorenni dev'essere garantito ai soggetti investiti della responsabilità genitoriale (nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 18244 del 30.11.2021); E' necessario pertanto che, ai sensi dell'art. 31 comma 8, la S.V. manifesti, entro 10 giorni dalla data della presente, la volontà di regolarizzare la propria posizione ed, entro 60 giorni decorrenti dalla medesima data, produca lo statuto adeguato al D.Lgs. 117/17, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, unitamente al verbale di approvazione. Il file dovrà essere da imposta di bollo e di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017



essere in formato PDF/A e trasmesso all'indirizzo Pec servizi.sociali@pec.regione.veneto.it e alla mail supportorunts@regione.veneto.it

Ai sensi dell'art. 31 comma 6 DM 106/2020 il mancato riscontro nei termini citati o uno statuto non conforme alle disposizioni del Codice, comporterà la mancata iscrizione al Runt.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore necessità o chiarimento."

Pertanto si rende necessario porre alcune modifiche allo statuto dell'Associazione ai fini della conclusione dell'iter di iscrizione dal R.U.N.T.S. e a tal proposito il Presidente legge ai presenti gli articoli che hanno subito modifiche con particolare attenzione agli art. 9 e 22 dello statuto che ora risultano in linea con quanto previsto dalle normative previste per gli Enti del Terzo Settore al D.lgs. 117/2017.

A questo punto il Presidente apre la discussione ai presenti.

Dopo breve discussione l'Assemblea dei soci per alzata di mano, all'unanimità

DELIBERA

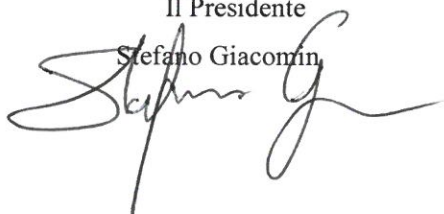
- Di approvare lo statuto dell'Associazione così come predisposto in tutti i suoi articoli;
- Di dare mandato al Presidente a tutte le formalità necessarie dando rito e valido fin da ora il suo operato;

Il Presidente e il segretario vengono incaricati di firmare il presente verbale, lo statuto ed i relativi allegati in tutte le sue parti.

Non essendoci altro su cui deliberare e nessun presente a chiedere la parola l'Assemblea viene sciolta alle ore 15.00 previa lettura e approvazione del presente verbale.

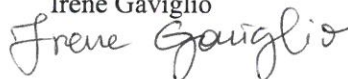
Il Presidente

Stefano Giacomini



Il segretario

Irene Gaviglio



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di TREVISO

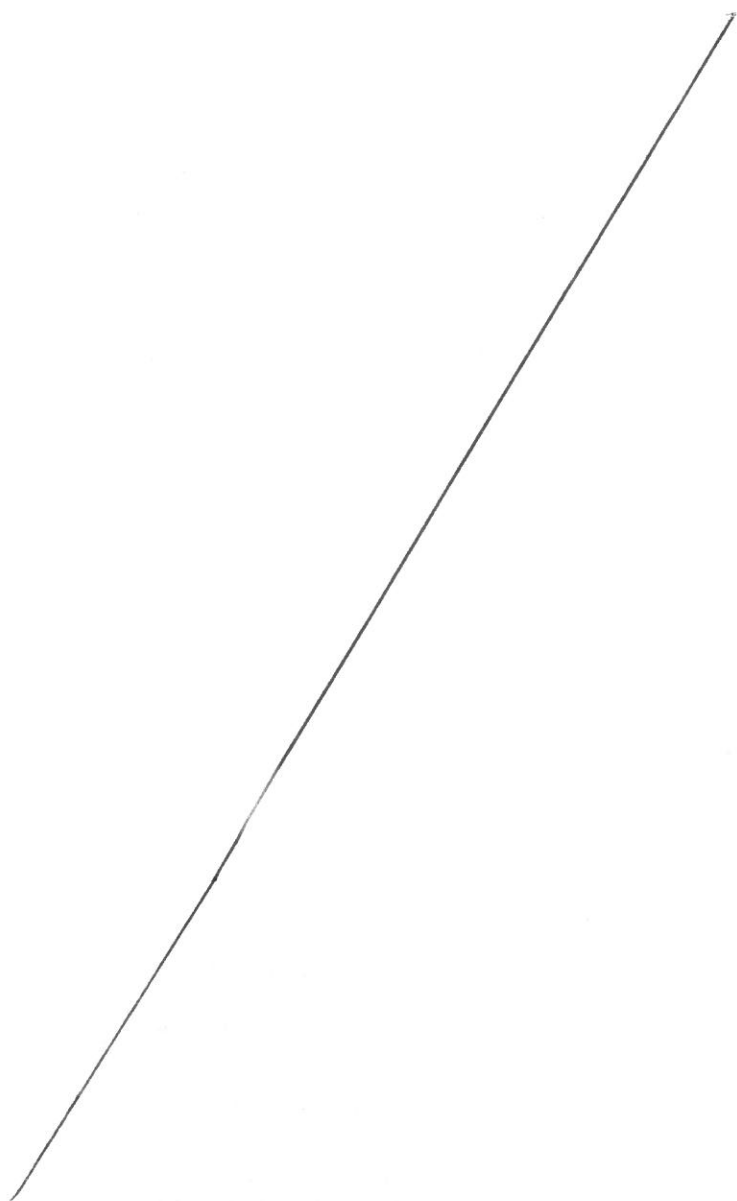


Reg.to il al N° 27 Priv.S.3^

Esatti €

PER IL DIRETTORE: IL DELEGATO





STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“MURIALDO ODERZO”

TITOLO I – Natura, sede e finalità -

E' costituita nel rispetto del codice civile, del D. Lgs 117/2017 e dalla normativa in materia degli Enti del Terzo Settore denominata l'Associazione di Promozione Sociale Murialdo Oderzo” o “APS Murialdo Oderzo” e di seguito detta Associazione. Essa è retta dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, dalle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Associazione ha sede in Oderzo (TV), viale Brandolini n. 6, presso il Collegio Brandolini-Rota. Con deliberazione dell'Assemblea dei Soci potrà essere variata la sede principale e potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, sia in Italia sia all'estero. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. L'Associazione potrà chiedere affiliazione ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività non sia in contrasto con le proprie finalità statutarie. L'Associazione, che ha durata illimitata e struttura democratica, svolge attività di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità e della libertà degli associati.

Art. 2 – L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità di solidarietà civile, sportiva, educativa, culturale e sociale volte alla promozione della persona, in particolare delle giovani generazioni, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Essa si ispira ai valori cristiani, alla spiritualità di San Leonardo Murialdo ed alla tradizione della Famiglia Murialdina. In particolare, l'Associazione:

- a) favorisce la formazione dei singoli e dei gruppi mediante un progetto di educazione integrale e permanente fondato sui valori evangelici e sulla visione cristiana dell'uomo e della società;
- b) dà impulso al dialogo e alla collaborazione con le famiglie, con le realtà ecclesiali, con le istituzioni civili e con gli organismi sociali;

c) realizza esperienze di animazione culturale e di servizio sociale;

d) pone attenzione alle istanze delle fasce sociali più deboli, curando iniziative e attivando strutture idonee alla prevenzione e al superamento delle situazioni di disagio sociale ed economico con la possibilità di intervenire direttamente mediante le proprie risorse o attività di raccolta fondi.

e) svolgere ogni altra attività svolta a favorire il recupero sociale degli individui;

Per meglio perseguire le sue finalità, l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con Enti Pubblici e/o Privati e stipulare accordi, contratti e convenzioni con l'Unione Europea, la Pubblica Amministrazione centrale e periferica, con Enti, Associazioni, Fondazioni, Università, Scuole e con soggetti privati sia italiani sia stranieri, che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione.

Art. 3 – L'Associazione svolge ogni tipo di attività per il perseguimento e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo precedente. A tal fine, l'Associazione:

a) organizza e gestisce attività di vario genere (a mero titolo esemplificativo: campiscuola, centri polivalenti, servizi culturali, ricreativi, sportivi, teatrali, musicali, mass-mediali);

b) promuove e gestisce progetti educativi attivando iniziative e strutture di volontariato in risposta ai bisogni dei tesserati stessi e alle istanze del territorio;

c) cura la formazione culturale extrascolastica e professionale, finalizzata alla crescita e alla qualificazione dei propri tesserati, per un loro fattivo inserimento nelle dinamiche sociali;

d) opera nel tempo libero con la promozione e la gestione di iniziative atte a sviluppare la partecipazione dei propri tesserati per la formazione e la costruzione fisica e spirituale della persona;

e) valorizza le forme espressive, artistiche e di comunicazione proprie del teatro, della musica, del cinema e dei media attraverso l'attivazione di centri di studio, di ricerca, di produzione; favorisce anche l'incontro tra le varie esperienze mediante l'organizzazione di incontri, rassegne e manifestazioni;

f) promuove il libero associazionismo sportivo attraverso l'organizzazione di incontri, manifestazioni e attività sportive, anche non competitive, di corsi di formazione e di aggiornamento per tecnici e dirigenti,

di centri di formazione motoria e sportiva; promuove iniziative e attività sportive rivolte agli emarginati e ai portatori di handicap; opera affinché lo sport sia riconosciuto come diritto sociale e vengano istituiti e incrementati i servizi pubblici relativi. Nell'attivazione di iniziative e nella gestione di servizi socioassistenziali ed educativi, di formazione, di volontariato, sportivi, culturali e ricreativi, l'Associazione opera nell'ambito della legislazione sulle singole materie, conformandosi ad essa, ed attivando le strutture previste dalla stessa.

Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può inoltre:

- svolgere attività editoriali a servizio dei propri scopi istituzionali nel rispetto delle leggi vigenti in materia;

- acquistare, condurre in locazione e gestire attività, aree e impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva, per lo svolgimento di attività culturali (es. teatrali e musicali), per condurre iniziative di animazione, per l'effettuazione di attività di formazione ed aggiornamento;

- svolgere iniziative socioculturali ed attività di tempo libero e ricreative in proprio ed in collaborazione o convenzione con associazioni ed enti pubblici e privati;

- attività di ricerca a carattere innovativo riguardanti tematiche connesse alle finalità statutarie, di cui all'art. 2;

- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali;

Quanto sopra potrà anche essere effettuato attraverso l'accettazione di lasciti, eredità, beni mobili ed immobili, libere elargizioni da parte dei soci ed anche di privati, Enti Morali, Enti Pubblici, Ditte, Istituti italiani ed esteri, destinando il ricavato dalla vendita di tali beni agli scopi associativi sopra descritti. Infine, essa intende realizzare ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, consentita alle associazioni di promozione sociale dalle disposizioni legislative vigenti. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate dal presente articolo se non alle stesse direttamente connesse o affini. In particolare, per il migliore raggiungimento dei propri scopi sociali e in caso di gestione di strutture, aree e impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva, l'Associazione aderisce ad

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del D.lgs. 117/2017	
un Ente di Promozione Sportiva ed associazione di promozione sociale ai sensi e per gli effetti del D. Lgs	
117/2017, delle normative vigenti ed avente finalità assistenziali ai sensi della legge n. 524 del	
14/10/1974. Pertanto, ne adotta la tessera nazionale, ne osserva lo statuto ed i regolamenti, così come ogni	
altra disposizione prevista dagli organismi nazionali e periferici dell'ente medesimo Inoltre,	
l'associazione, nel momento dell'affiliazione a un Ente di Promozione Sportiva, accetta incondizionata-	
mente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni ed a tutte le disposizioni statutarie dell'Ente di	
Promozione Sportiva a cui è affiliato e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che	
gli organi competenti dell'ente stesso dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità	
federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività spor-	
tiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti	
federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.	
TITOLO II – Patrimonio, fondo di gestione ed esercizio finanziario -	
Art. 4 – Il patrimonio dell'Associazione potrà essere costituito ed incrementato:	
- dai beni mobili e immobili che pervennero, pervengono o perverranno, a qualsiasi titolo	
all'Associazione,	
compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;	
- da donazioni, da eredità e da elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento	
del patrimonio;	
- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio Direttivo, possono essere desti-	
nate a incrementare il patrimonio;	
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.	
Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne	
il valore ed ottenere una redditività adeguata.	
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione risponde la stessa col suo pa-	
trimonio ed in via sussidiaria coloro che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione medesima.	

Art. 5 – Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione dispone di un fondo di gestione

così costituito:

a) quote annuali di adesione/tesseramento;

b) rendite e proventi derivanti dal patrimonio;

c) utili, proventi, redditi, rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

d) contributi dello Stato, della Regione, di altri enti pubblici e privati, di persone fisiche;

e) oblazioni, legati, eredità e donazioni;

f) ogni altro introito che non sia espressamente destinato ad incrementare il patrimonio;

g) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

h) entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;

i) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

l) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;

m) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017;

n) proventi delle cessioni di beni e di servizi ai soci, ai tesserati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento

di attività economiche, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento

delle finalità istituzionali (a mero titolo esemplificativo: prestazioni di servizi rese a Enti Pubblici o Privati, partecipazioni di Soci a manifestazioni o iniziative promosse da Enti Pubblici o da Privati).

ti, partecipazioni di Soci a manifestazioni o iniziative promosse da Enti Pubblici o da Privati).

In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività dell'Associazione, eventuali utili e

avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale possono essere divisi fra i soci, neanche in forme indi-

rette ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs 117/2017. Per lo svolgimento delle attività specificate nell'art.

3 del presente statuto, l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria,

libera e gratuita dai propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti agli scopi istituzionali

dell'associazione la stessa potrà, per quell'evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera

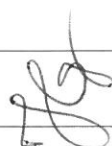
e gratuita da persone non associate. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni

di lavoro autonomo o dipendente, retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs 117/2017 e delle

normative vigenti, fermo restando che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con il volontario è socio o associato.

Art. 6 – L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio d'esercizio viene redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo, entrambi approvati dall'Assemblea dei Soci. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio. L'Assemblea dei Soci si riunirà in seduta ordinaria entro il mese di aprile di ciascun anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente. Il bilancio consuntivo di esercizio accompagnato dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e, nei casi previsti dalla normativa vigente, dal Revisore dei Conti, sarà disponibile in visione per tutti i soci presso gli uffici amministrativi dell'Associazione. Copia del bilancio consuntivo di esercizio, unitamente al verbale della seduta assembleare in cui il bilancio è stato approvato, dovrà essere conservata nei modi e nei termini di legge.



Art. 7 – E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione. Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.

TITOLO III - Organi dell'Associazione -

Art. 8 - Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Organo di Controllo;

e) il Revisore dei Conti.

Capo I – Assemblea dei Soci -

Art. 9 - L'Assemblea è l'organo sovrano e il massimo organo dell'Associazione, di cui regola l'attività, è composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo. Hanno diritto di intervenire e votare in Assemblea tutti gli associati, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari. Hanno diritto di voto gli associati minorenni per mezzo dei rappresentanti della potestà parentale in veste dei soci minorenni rappresentati. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di due associati. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea elegge un segretario.

Art. 10 - L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.



La convocazione deve avvenire per scritto e mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca presso la sede dell'Associazione oppure mediante e-mail o app di messaggistica, con quindici giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione, la quale deve avere luogo almeno il giorno successivo rispetto alla prima. In casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni purché la convocazione sia effettuata a mezzo fax, telegramma, e-mail. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. Le discussioni e le deliberazioni

dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Capo II – Assemblea Ordinaria -

Art. 11 - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti o rappresentati. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro la fine del mese di aprile.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo e ne approva il numero;
- nomina il Revisore dei Conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che il revisore sia esterno all'Associazione;
- nomina l'Organo di Controllo, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che il revisore sia esterno all'Associazione;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva i rimborsi massimi previsti per i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente per i soci, qualora svolgano funzioni di interesse generale per l'Associazione. Tali spese devono essere opportunamente documentate;

- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d'opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell'Associazione.

Art. 12 - L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.

Capo III – Assemblea Straordinaria

Art 13 - La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10.

L'Assemblea straordinaria dei soci:

- approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza, in proprio o per delega, con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei tre 3/4 (tre quarti) dei soci aderenti. Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l'affissione del relativo verbale all'albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del segretario.



Capo IV - Il Consiglio Direttivo

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo è composto da numero dispari da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea dei Soci fra i Tesserati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere confermati fino ad un massimo di 3 mandati consecutivi. Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere, questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del consiglio. Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto. La funzione di Consigliere è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio.



Art. 15 – Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile. Decade dalla carica di consigliere chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio. Ciascun consiglie-

re, avuta notizia della causa di decadenza, può richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio, a cui spetta pronunciare la decadenza, previa contestazione scritta dei motivi all'interessato. Nel caso in cui una causa di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al vicepresidente, che eserciterà i poteri spettanti al Presidente.

Art. 16 – Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente ed il vicepresidente.

Al Consiglio spetta l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, esso si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sull'accettazione, sul diniego e sulla revoca della domanda di adesione presentata da coloro che intendono aderire all'associazione. Spetta al Consiglio determinare l'importo delle quote annuali di adesione e tesseramento. Il Consiglio predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo nonché il programma annuale delle attività dell'Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo predisporre i Regolamenti previsti dal presente statuto ovvero tutti gli altri Regolamenti che riterrà opportuno predisporre per il buon funzionamento dell'Associazione, e che saranno approvati dall'Assemblea dei Soci. In particolare, spetta al Consiglio Direttivo:

1. curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Soci;
2. curare e vigilare l'andamento della vita e delle attività dell'Associazione;
3. impartire direttive ai Soci sul tesseramento;
4. nominare, su proposta del Presidente, anche tra i non consiglieri, purché aventi gli stessi requisiti: il Segretario, il Tesoriere.

Art. 17 – Il Consiglio si riunisce su convocazione scritta del Presidente, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza. La convocazione deve avvenire, a mezzo di lettera raccomandata, almeno otto giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma, e-mail o fax, almeno quarantotto ore prima della seduta. Allo scopo di rendere possibile l'avviso via telematica i componenti del Consiglio Direttivo dovranno eleggere domicilio per i rapporti con l'Associazione nel luogo e presso il numero di utenza fax o indirizzo E-Mail indicato nel libro verbali del Consiglio alla pri-

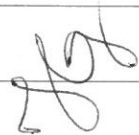
ma riunione successiva alla propria elezione, salva la facoltà di revoca di detta domiciliazione. Le sedute del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Il presidente dirige i lavori del Consiglio, dei quali vengono redatti verbali, trascritti, a cura del Segretario, su apposito registro regolarmente tenuto. Salvo che non sia diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti.

Capo V - Il Presidente

Art. 18 – Il Presidente ed il vicepresidente durano in carica tre anni e possono essere confermati fino ad un massimo di tre mandati consecutivi. Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato dal vicepresidente al fine di eleggere un nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

Art. 19 – Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria. Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni e adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporà alla ratifica da parte del Consiglio alla prima riunione. Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il vicepresidente.



Capo VI – Altre cariche

Art. 20 – Segretario e Tesoriere

Compete al Segretario redigere e sottoscrivere i verbali delle sedute del Consiglio, nonché dare esecuzione alle deliberazioni degli stessi. Il Tesoriere tiene i conti di cassa, effettua e sorveglia la riscossione delle entrate ed esegue i pagamenti su mandato del Consiglio Direttivo ovvero del Presidente

Art. 21 – Organo di Controllo

L'Organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017 e deve essere formato da un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Dura in carica tre esercizi e può essere rieletto fino ad

un massimo di tre mandati consecutivi. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità delle linee guida dettate dalla normativa vigente e di riferimento. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 22 – Il Revisore legale dei conti

Il Revisore legale dei Conti è eletto dall'Assemblea dei soci, può essere anche tra i non Soci. Dura in carica tre esercizi sociali e può essere rieletto fino ad un massimo di tre mandati consecutivi. Ha il compito di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione. Il Revisore legale dei Conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e deve essere formato da un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro.

TITOLO IV - I Soci -

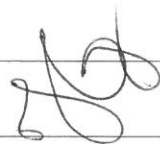
Capo I – Definizione

Art. 23 - I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. I soci si distinguono in:

- Soci Fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione.
- Soci Ordinari sono coloro, che a domanda, avendone i requisiti educativo/pastorali, chiedono di far parte dell'Associazione. I Soci devono accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci ordinari hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie e dei regolamenti interni e partecipano all'elettorato attivo e passivo per la nomina del

Consiglio Direttivo. Soci Ordinari sono anche i Soci Fondatori.

Art. 22 – Sono ammessi a fare parte dell'Associazione, in qualità di Soci Ordinari, persone fisiche che, condividendo le finalità dell'Associazione, presentino domanda di ammissione al Consiglio Direttivo e per la quale quest'ultimo deliberi favorevolmente, si impegnino al versamento della quota di adesione, accettino il presente Statuto. L'ammissione terrà conto dell'interesse dei candidati a perseguire lo scopo sociale al fine di dare un contributo fattivo alle attività dell'Associazione, all'atto di ammissione, da parte del Consiglio Direttivo, avverrà l'iscrizione al libro dei Soci Ordinari. I Soci Ordinari partecipano all'Assemblea dell'Associazione con diritto di voto deliberativo. Il socio minorenni è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori o da chi ne esercita la patria potestà. Il diritto di voto del socio minorenni viene esercitato personalmente al compimento del diciottesimo anno di età. Per i soci minorenni il diritto dell'elettorato attivo e passivo viene esercitato dall'esercente la potestà parentale presente in assemblea. E' ammessa la facoltà di recesso qualora i Soci non intendano rinnovare la propria adesione. Il recesso dei soci può avvenire dandone comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o P.E.C. al Presidente dell'Associazione con almeno tre mesi di preavviso o per il mancato pagamento della quota annuale con ritardo di due mesi dalla scadenza di rinnovo. Il recesso, a richiesta, può anche avere effetto immediato al momento della ricezione da parte del Presidente della relativa dichiarazione. In tal caso il socio recedente resta comunque obbligato al pagamento degli eventuali contributi ordinari per l'esercizio in corso. Il socio recedente non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile.



Art. 25 – L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna tutti i Soci al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/2017.

Art. 26 – Il Consiglio Direttivo non accoglie la domanda di adesione presentata dalla persona che intende diventare Socio quando:

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del D.lgs. 117/2017	
a) lo stesso si trovi in situazioni di palese contrasto con il presente Statuto;	
b) lo stesso svolga attività che siano in contrasto con le finalità dell'Associazione;	
Il Consiglio Direttivo revoca la qualifica di Socio quando:	
a) per decadenza, ovvero per la perdita, a giudizio del Consiglio Direttivo, di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;	
b) il Socio svolge attività in contrasto con le finalità dell'Associazione o per accertati motivi di incompatibilità;	
c) per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto;	
d) altri motivi che comportino indegnità.	
Il Consiglio Direttivo deve consentire la facoltà di replica.	
La revoca dell'adesione comporta la perdita del diritto a partecipare alle attività ed a frequentare la sede dell'Associazione ed a tutti i livelli di Associazioni/Enti nazionali a cui l'Associazione fosse affiliata. E' comunque ammesso il ricorso da parte del socio al giudice ordinario. A tale scopo il Consiglio Direttivo procederà, entro il mese di ottobre di ogni anno sociale, alla revisione dei libri dei Soci.	
Art. 27 – Tutti i Soci sono tenuti al versamento della quota di adesione all'Associazione il cui importo e modalità di corresponsione, anche in beni o servizi, sono stabiliti dall'Assemblea dei Soci. Le quote di adesione, non sono trasferibili, né rivalutabili.	
Capo II – Diritti dei soci	
Art. 28 – I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.	
L'associazione, come specificato nell'art. 5 del presente statuto, si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.	
Capo III – Doveri dei soci	
Art. 29 – Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e	

gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

TITOLO V – Scioglimento dell'Associazione

Art. 30 - Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, proposto dal Consiglio Direttivo, sono deliberati dall'Assemblea STRAORDINARIA dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. L'Assemblea dei Soci che delibera lo scioglimento nomina il liquidatore. Salvo che le disposizioni legislative non dispongano diversamente, i beni dell'Associazione devono essere devoluti a finalità di utilità sociale ad enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs 117/2017. In ogni caso beni dell'Associazione non possono essere devoluti ai Soci, agli amministratori e dipendenti dello stesso ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs 117/2017.

TITOLO VI – Disposizioni finali

Art. 31 - Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni legislative vigenti oppure, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà essere redatto un regolamento interno a cura del Consiglio Direttivo previo ratifica dell'Assemblea dei Soci.

Art. 32 – Questo statuto è modificabile con la presenza della metà più uno dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Letto, approvato e sottoscritto dall'Assemblea dei soci del 17 dicembre 2022

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO dell'ASSEMBLEA

Stefano Giacomini

Irene Gaviglio

